



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 gennaio 2009 (14.01)
(OR. en)**

5005/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0267 (COD)**

**SOC 1
ECOFIN 1
FSTR 1
COMPET 1
CODEC 1**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 19 dicembre 2008

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 867 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.12.2008
COM(2008) 867 definitivo

2008/0267 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

{SEC(2008) 3055}

{SEC(2008) 3056}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivazione e obiettivi della proposta**

L'obiettivo della presente proposta consiste nel permettere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ("FEG") di venire più efficacemente incontro ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione, di allargare temporaneamente il suo campo d'azione estendendolo ai licenziamenti dovuti all'impatto della crisi finanziaria ed economica e di far coincidere le azioni del Fondo con l'obiettivo di solidarietà che esso persegue. Per raggiungere tale obiettivo occorre modificare alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1927/2006¹ che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

• **Contesto generale**

La relazione annuale sulle attività del FEG nel 2007 ha costituito parte integrante della comunicazione "Agenda sociale rinnovata: opportunità, accesso e solidarietà nell'Europa del XXI secolo"² adottata dalla Commissione il 2 luglio 2008. Nella sua comunicazione "La solidarietà di fronte al cambiamento: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) nel 2007 – bilancio e prospettive"³ la Commissione ha espresso il suo proposito di modificare il regolamento FEG prima della pubblicazione della sua prossima relazione annuale prevista per la metà del 2009.

Nel suo Piano europeo di ripresa economica⁴, pubblicato il 26 novembre 2008, la Commissione ha annunciato di voler rendere più efficace il FEG come strumento di intervento rapido nel quadro della risposta europea alla crisi. Essa ha riaffermato il suo intento di rivedere le norme del FEG per consentire un suo più rapido intervento nei settori chiave, segnatamente mediante il cofinanziamento di misure di formazione e di collocamento a favore dei lavoratori in esubero a causa della crisi economica.

• **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il Fondo sociale europeo⁵ ("FSE") è stato istituito per contribuire a realizzare le priorità della Comunità riguardo al rafforzamento della coesione economica e sociale migliorando le possibilità di occupazione e di impiego, adoperandosi per aumentare i posti di lavoro e migliorarne la qualità. A tal fine esso sostiene le politiche degli Stati membri intese a conseguire la piena occupazione e la qualità e la produttività del lavoro, promuovere l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate, e ridurre le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locale. La principale caratteristica che lo distingue dal FEG è che il FSE sostiene programmi pluriennali volti a realizzare obiettivi strategici a lungo termine, tra i quali in particolare la previsione e la gestione delle trasformazioni e delle ristrutturazioni tramite misure quali l'apprendimento permanente,

¹ GUL 406 del 30.12.2006, pag. 1. Rettifica nella GUL 48 del 22.2.2008, pag. 82 e, per la versione inglese, nella GUL 202 del 31.7.2008, pag. 74.

² COM(2008) 412 del 2.7.2008.

³ COM(2008) 421 del 2.7.2008.

⁴ COM(2008) 800 del 26.11.2008.

⁵ Regolamento (CE) n. 1081/2006 (GUL 210 del 31.7.2006, pag. 12).

mentre il FEG è la risposta europea ad una crisi specifica, che interessa l'intero continente, che ha origine nel processo di globalizzazione e il cui scopo è fornire un sostegno singolo, limitato nel tempo e individuale volto direttamente ad aiutare i lavoratori in esubero.

La presente proposta intende modificare alcune delle attuali disposizioni del regolamento FEG onde rafforzarne l'efficacia in materia di reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a causa della globalizzazione. I concetti e le disposizioni contenuti nella proposta rientrano nell'obiettivo fondamentale del FEG che consiste nel dar prova di solidarietà nei confronti dei lavoratori che risentono maggiormente dei cambiamenti intervenuti nell'economia mondiale.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La necessità di venire in soccorso dei lavoratori in esubero a causa della crescente concorrenza sui mercati mondiali rafforza gli obiettivi della strategia di Lisbona in materia di crescita e di creazione di posti di lavoro e si inserisce pienamente nelle finalità di fondo della strategia europea per l'occupazione consistenti nel raggiungere la piena occupazione e ridurre la disoccupazione e l'inattività, nel migliorare la qualità, la produttività e l'attrattiva del lavoro e nel rafforzare la coesione sociale e territoriale. L'aiuto fornito dal FEG integra azioni cofinanziate dai Fondi strutturali, in particolare dal Fondo sociale europeo.

Il FEG rafforza gli orientamenti della Strategia europea per l'occupazione, in particolare gli orientamenti 20, 21 e 24, concernenti una migliore rispondenza alle aspettative del mercato del lavoro, rimuovendo gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori in tutta Europa e prevedendo maggiormente le esigenze in termini di qualifiche e le carenze e strozzature del mercato del lavoro. Tali orientamenti raccomandano di favorire la flessibilità, sviluppando una maggiore capacità di prevedere e di gestire positivamente i cambiamenti, in primis quelli derivanti dall'apertura degli scambi commerciali, al fine di ridurre al minimo il loro costo sociale e di facilitare l'adeguamento, sostenendo il passaggio da un posto di lavoro all'altro, in particolare promuovendo la formazione, il lavoro autonomo, la creazione d'impres e la mobilità geografica. Gli orientamenti per l'occupazione sollecitano inoltre un utilizzo ottimale dei sistemi di istruzione e formazione per rispondere a nuove necessità occupazionali, competenze chiave e esigenze future in termini di qualificazione, migliorando la definizione e la trasparenza delle qualifiche, il loro reale riconoscimento e la convalida dell'apprendimento non formale e informale.

L'intervento del FEG si inserisce inoltre a pieno titolo nelle politiche integrate di flessicurezza quali descritte nella comunicazione "Verso principi comuni di flessicurezza" adottata dal Consiglio europeo nel dicembre 2007, in quanto facilita il rapido passaggio dei lavoratori in esubero ad un altro impiego, contribuendo in tal modo a garantire la presenza costante nella forza lavoro di lavoratori qualificati.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato gli esperti degli Stati membri e le parti sociali a due riprese: la prima volta nel luglio 2008 tramite un questionario relativo agli interventi e alla gestione del

FEG, nonché ai possibili miglioramenti individuati nella relazione annuale FEG e, una seconda volta, in occasione di una conferenza tenutasi a Bruxelles il 4 settembre 2008. L'ordine del giorno della conferenza riguardava i punti della relazione annuale evidenziati nelle risposte al questionario, riassunte in un documento di sintesi trasmesso per informazione a tutti i partecipanti prima dell'incontro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La Commissione intendeva essenzialmente conoscere il parere degli Stati membri e di altre parti interessate sulle principali questioni sollevate nella relazione annuale, in particolare per quanto riguarda: l'utilità di includere fattori di globalizzazione diversi dai cambiamenti intervenuti negli scambi commerciali a livello internazionale; la pertinenza del tasso di cofinanziamento del FEG; il numero e la natura dei licenziamenti che hanno interessato più di 1 000 lavoratori e di quelli che hanno riguardato da 500 a 1 000 lavoratori; l'adeguatezza dei periodi fissati dal regolamento (periodi di riferimento e periodi di attuazione); alcune questioni relative all'amministrazione del FEG su scala comunitaria e nazionale. Sono pervenute risposte da 22 Stati membri e da alcune organizzazioni delle parti sociali.

Nella proposta di modifica si è tenuto conto di tutti questi aspetti.

• **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni. Tuttavia, numerosi esperti esterni hanno partecipato attivamente ed hanno espresso il loro parere nella conferenza delle parti interessate che ha avuto luogo il 4 settembre 2008 a Bruxelles.

• **Valutazione dell'impatto**

La relazione sulla valutazione dell'impatto ha analizzato i problemi connessi con l'attuazione dell'attuale regolamento FEG evidenziati nella relazione annuale. La Commissione ha valutato l'impatto economico e sociale di tre opzioni - la terza con due varianti - volte ad estendere il campo d'intervento del FEG e a rafforzarne l'efficacia ai fini del reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a causa della globalizzazione.

- L'opzione 1, "*Nessun cambiamento*" non prevede cambiamenti nell'applicazione del regolamento FEG. Questa opzione ha il vantaggio di assicurare la continuità del quadro normativo e degli aspetti pratici della messa in atto degli interventi finanziati dal FEG;
- L'opzione 2, "*Nessun cambiamento ma miglioramenti*", prevede alcuni miglioramenti a livello operativo senza apportare modifiche al regolamento FEG. Tali miglioramenti consisterebbero nel semplificare le procedure e le condizioni per la presentazione delle domande; nell'avvalersi delle reti esistenti per favorire la conoscenza del FEG tra i potenziali interessati e scambiare buone pratiche; nel chiarire la questione dell'ammissibilità del settore dei servizi e di misure quali le indennità di mobilità e i microcrediti; nell'intensificare le attività di sensibilizzazione destinate a dare maggiore visibilità al FEG.

L'opzione 3, "*Miglioramenti e cambiamenti operativi*", prevede due varianti che la Commissione ha valutato dal punto di vista del criterio "ammissibilità":

- secondo la "*variante A: Commercio*" dell'opzione 3, i cambiamenti dei flussi commerciali internazionali continueranno a costituire il criterio di ammissibilità, ma il regolamento

FEG sarà modificato nel modo seguente: riduzione del numero soglia dei licenziamenti da 1 000 a 500; presa in considerazione dei licenziamenti di lavoratori che soddisfano le condizioni necessarie per un aiuto del Fondo avvenuti prima dell'inizio del periodo di riferimento; proroga da 12 a 24 mesi del periodo di utilizzo dell'aiuto del FEG; precisazione dell'importo disponibile per un'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione ed allargamento del campo dell'assistenza tecnica tramite l'inclusione di attività di pianificazione; chiarimento del significato del termine "utilizzo" del contributo finanziario; innalzamento del tasso standard di finanziamento da parte del FEG dal 50% al 75% dei costi totali;

- secondo la "*variante B: Mercati*" dell'opzione 3, il regolamento del FEG sarà modificato nel modo suindicato con una differenza: il criterio di ammissibilità sarà esteso per includere, oltre alle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, altre che interessano i mercati del lavoro, tra cui i mutamenti intervenuti nelle tecnologie relative ai prodotti e alla produzione, le variazioni nell'organizzazione della produzione (ad esempio, l'esternalizzazione effettuata dalle imprese) nonché l'accessibilità delle materie prime, ai prezzi ad esse relativi e ad altri fattori.

- **Allargamento dell'ambito di intervento del FEG**

La crisi finanziaria mondiale sta causando e causerà licenziamenti massicci in una gamma sempre più ampia di settori interessati dalla riduzione della disponibilità creditizia e del potere d'acquisto dei cittadini. La Commissione intende adottare misure provvisorie ed eccezionali affinché la risposta del Fondo a tali problemi sia più rapida ed efficace. Essa propone pertanto di allargare il campo d'azione di tale strumento per un dato periodo per consentire un suo intervento a fronte della crisi finanziaria ed economica mondiale. Tale opzione non è stata inclusa nella valutazione dell'impatto iniziale che ha riguardato l'aspetto - più limitato - dell'allargamento del campo d'azione del Fondo ai "mercati", come indicato dianzi.

Di conseguenza, la valutazione dell'impatto è stata modificata per tener conto delle conseguenze della crisi finanziaria sull'occupazione, di una descrizione dei limiti dell'attuale regolamento rispetto alla nuova situazione e un'analisi delle potenziali modifiche al regolamento FEG per farne uno strumento più efficace di risposta alla crisi.

La proposta è inoltre in sintonia con il principio su cui si fonda il FEG, ossia che l'Unione deve saper dimostrare solidarietà nei confronti dei lavoratori privati del loro impiego a causa di perturbazioni economiche conseguenti ad eventi di carattere mondiale, qual è l'attuale crisi internazionale. I principi del mercato interno continuano ad escludere dal finanziamento del FEG gli adeguamenti e le ristrutturazioni dovuti a dinamiche esclusivamente intracomunitarie.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

L'azione proposta tende a modificare il regolamento FEG affinché esso possa centrare pienamente l'obiettivo dichiarato di solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego a causa delle gravi trasformazioni che accompagnano la globalizzazione, ivi inclusa una misura circoscritta nel tempo volta ad aiutare i lavoratori in esubero per la crisi economica e finanziaria mondiale.

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 159, paragrafo 3, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta; soltanto una modifica dell'attuale regolamento consentirà di raggiungere lo scopo.

L'azione comunitaria consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le ragioni indicate in appresso.

Come risulta dalle motivazioni⁶ della proposta iniziale relativa ad un regolamento FEG, la Comunità può intervenire, secondo il principio della sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, per promuovere obiettivi di solidarietà.

Nel formulare questa proposta la Commissione si è basata sui dati quantitativi ottenuti nei primi 18 mesi di funzionamento del FEG, in particolare quelli che figurano nella prima relazione annuale del FEG.

Il funzionamento di tale strumento può essere modificato soltanto tramite un'iniziativa legislativa presa a livello comunitario. La proposta stabilisce le norme di funzionamento di uno strumento finanziario disponibile a livello comunitario.

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i seguenti motivi.

In conformità al principio di proporzionalità, le disposizioni del presente regolamento non vanno oltre quanto è necessario per raggiungere i suoi obiettivi. Le modifiche del regolamento (CE) n. 1927/2006 si limitano a quanto necessario per rafforzare l'impatto del FEG sul reinserimento professionale dei lavoratori in esubero a seguito dei cambiamenti che hanno segnato l'economia mondiale.

Non comportano per gli Stati membri oneri amministrativi aggiuntivi rispetto al regolamento FEG esistente.

- **Scelta degli strumenti**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo:

Il regolamento è lo strumento giuridico appropriato per modificare un regolamento esistente.

⁶ COM(2006) 91 del 01.03.2006.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'articolo 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione⁷ sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria stabilisce che il FEG non può superare l'importo massimo annuale di 500 Mio EUR.

Come annunciato nella comunicazione sul Piano europeo di ripresa economica, la Commissione riesaminerà le risorse finanziarie disponibili per il FEG in funzione dell'attuazione delle norme modificate.

5. ALTRE INFORMAZIONI

• Illustrazione dettagliata della proposta

La modifica proposta dell'articolo 1 allarga il campo d'azione del FEG in risposta alla crisi finanziaria ed economica mondiale e prevede i necessari adeguamenti per aiutare temporaneamente i lavoratori licenziati a seguito di tale crisi.

Le modifiche proposte dell'articolo 2 riducono il numero soglia dei licenziamenti da 1 000 a 500, chiariscono le disposizioni relative ai casi presentati secondo i criteri d'intervento di cui all'articolo 2, lettera c) ed introducono la definizione di "evento qualificabile come licenziamento" quale prevista dalla giurisprudenza⁸.

La modifica proposta dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), intende garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei lavoratori il cui licenziamento, anche se antecedente o posteriore al periodo di riferimento di 4 mesi di cui all'articolo 2, lettere a) o c), può essere chiaramente collegato allo stesso evento.

Le modifiche proposte dell'articolo 8 specificano il metodo di calcolo dell'importo destinato all'assistenza tecnica e il tipo di attività ammissibili ad un finanziamento in virtù dell'articolo 13.

Le modifiche proposte dell'articolo 10 innalzano il tasso di intervento dal 50% al 75%, il che rispecchia meglio il carattere urgente dell'aiuto destinato ai lavoratori in esubero.

La modifica proposta dell'articolo 13 prolunga il periodo di attuazione di un contributo del FEG da 12 a 24 mesi.

La modifica proposta dell'articolo 20 prevede che, tenuto conto della valutazione intermedia di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il regolamento FEG, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all'articolo 1, paragrafo 1 bis, sulla base di una proposta della Commissione.

⁷ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁸ Causa C-188/03 *Junk* Racc. 2005 I-885.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 159, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione⁹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato delle regioni¹¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato¹²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,¹³ ha istituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ("FEG") per permettere alla Comunità di fornire un sostegno e dimostrare solidarietà verso i lavoratori in esubero in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale a causa della globalizzazione.
- (2) La Commissione ha presentato la sua prima relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Nella sua relazione contenuta nella comunicazione del 2 luglio 2008¹⁴, la Commissione ha concluso che occorre rafforzare l'impatto del FEG nel campo della creazione di posti di lavoro e di opportunità di lavoro per i lavoratori europei.
- (3) Nella sua comunicazione "Nuove competenze per nuovi lavori: Prevedere le esigenze del mercato del lavoro e le competenze professionali e rispondervi"¹⁵ e nei "Principi comuni di flessicurezza" adottati dal Consiglio europeo il 14 dicembre 2007 la Commissione sottolinea la necessità di rafforzare la capacità di adattamento e di inserimento professionale dei lavoratori grazie ad una migliore offerta di formazione a

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹² GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

¹⁴ COM(2008) 421.

¹⁵ COM(2008) 868.

tutti i livelli, e a strategie di sviluppo di competenze adeguate alle necessità dell'economia.

- (4) Il 26 novembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sul Piano europeo di ripresa economica¹⁶ basato sui principi fondamentali di solidarietà e di giustizia sociale. Per rispondere alla crisi è necessario rivedere le norme del FEG al fine di allargarne il campo d'azione e di permettergli di reagire più efficacemente alla situazione.
- (5) Al fine di garantire un'applicazione trasparente dei criteri d'intervento, occorre dare una definizione di "evento qualificabile come licenziamento". Per rendere più flessibili le condizioni di presentazione di una domanda da parte degli Stati membri e raggiungere meglio gli obiettivi di solidarietà, occorre abbassare la soglia degli esuberanti.
- (6) Conformemente all'obiettivo del trattamento equo e non discriminatorio, tutti i lavoratori il cui licenziamento può essere chiaramente collegato allo stesso evento devono poter beneficiare del pacchetto di servizi personalizzati per il quale è chiesto un contributo del FEG.
- (7) L'assistenza tecnica prestata su iniziativa della Commissione deve essere utilizzata per facilitare l'intervento del FEG.
- (8) Al fine di ravvicinare il tasso di cofinanziamento del FEG ai tassi di intervento del Fondo sociale europeo, occorre innalzare il tasso di cofinanziamento per il FEG.
- (9) Al fine di migliorare la qualità degli interventi e di prevedere un lasso di tempo sufficiente per garantire l'efficacia delle misure di reinserimento professionale dei lavoratori più vulnerabili, è necessario prolungare e definire esattamente il periodo di esecuzione delle misure ammissibili al finanziamento.
- (10) Occorre rivedere il funzionamento del FEG con l'inclusione della deroga temporanea volta ad aiutare i lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale.
- (11) Il regolamento (CE) n. 1927/2006 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:

1. All'articolo 1 è inserito un nuovo paragrafo 1 bis:

"1 bis In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione

¹⁶ COM(2008) 800.

che le domande di aiuto soddisfino i criteri di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c).

Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010."

2. L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

Criteri di intervento

Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all'origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento sostanziale delle importazioni nell'UE, un rapido calo della quota di mercato dell'Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:

- a) l'esubero di almeno 500 dipendenti di un'impresa nell'arco di 4 mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o
- b) l'esubero di almeno 500 dipendenti, nell'arco di 9 mesi, in particolare in piccole e medie imprese di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II, oppure
- c) in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivata dallo Stato membro interessato, una richiesta di contributo del FEG può essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. Lo Stato membro precisa che la sua domanda non risponde pienamente ai criteri d'intervento di cui alle lettere a) e b). L'importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15% delle spese del FEG in un anno.

Ai fini del conteggio del numero di licenziamenti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, un licenziamento può considerarsi avvenuto alla data in cui il datore di lavoro notifica il preavviso di recesso dal contratto di lavoro al lavoratore, o a quella del recesso di fatto da un contratto di lavoro prima della sua scadenza, per motivi che non dipendono dalla volontà del lavoratore stesso. In ogni caso va scelta una delle due possibilità, da specificare nella domanda."

3. L'articolo 5 è così modificato:

al paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

- "a) un'analisi motivata del legame tra gli esuberi e le importanti trasformazioni della struttura del commercio mondiale o la crisi finanziaria ed economica, un'indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali esuberi. I licenziamenti che hanno avuto luogo prima o dopo il periodo di cui all'articolo 2, lettera a) o all'articolo 2, lettera c), nel caso di una

domanda ai sensi di quest'ultimo se i criteri di cui all'articolo 2, lettera a), non sono soddisfatti, possono essere oggetto di misure di cofinanziamento purché siano stati effettuati dopo il preavviso generale dei licenziamenti previsti a condizione che possa essere stabilito un chiaro nesso funzionale con l'evento che è all'origine dei licenziamenti durante il periodo di riferimento."

4. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% dell'importo massimo disponibile per il FEG per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, informazione, creazione di una base di conoscenze utili per la messa in atto del FEG, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
2. Nei limiti di cui al paragrafo 1, l'autorità di bilancio, sulla base di una proposta della Commissione, stanziava all'inizio di ogni anno un importo destinato all'assistenza tecnica.
3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti in conformità del regolamento finanziario e alle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio."

5. All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

- "1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L'importo non può superare il 75% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d)."

6. All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

- "2. Lo Stato membro o gli Stati membri eseguono tutte le misure ammissibili incluse nel pacchetto coordinato di servizi personalizzati entro i 24 mesi successivi alla data della domanda a norma dell'articolo 5."

7. All'articolo 20 è inserito un nuovo comma dopo il primo:

"Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all'articolo 1, paragrafo 1 bis."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa:

Competitività per la crescita e l'occupazione

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

40.0243 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
04.0501 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
04.010414 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) — Spesa per la gestione amministrativa

L'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006 stabilisce al punto 28 la procedura di iscrizione nel bilancio degli stanziamenti FEG e limita l'importo annuo disponibile per il Fondo a 500 Mio EUR.

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Da rivedere entro il 31 dicembre 2013 (articolo 20 del regolamento 1927/2006)

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio	Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
04.0501	SNO	Stanz. non dissoc.	NO	NO	NO	1.1
04.010414	SNO	Stanz. non dissoc.	NO	NO	NO	1.1

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	------	--------

Spese operative

Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	pm						
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	pm						

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	pm						
---	--------	---	----	----	----	----	----	----	----

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO

Stanziamenti di impegno		a+c	pm						
Stanziamenti di pagamento		b+c	pm						

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0.732	0.854	0.976	0.876	0.976	0.976	0.732
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	pm						

Costo totale indicativo dell'intervento

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		a + c + d + e	pm						
TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane		b + c + d + e	pm						

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
.....	f							
TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento	a + c + d + e + f	pm						

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

- La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore
- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale¹⁷ (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione							
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] ¹⁸		
	a) Entrate in valore assoluto									
	b) Variazione delle entrate Δ									

¹⁷ Vedasi punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

¹⁸ Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.

Fabbisogno annuo	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Totale risorse umane	6	7	8	8	8	8

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Vedasi relazione.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

Vedasi relazione.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Vedasi relazione.

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

Gestione centralizzata

diretta da parte della Commissione

indiretta, con delega a:

agenzie esecutive

organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

con Stati membri

con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni:

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

L'articolo 16 del regolamento FEG prevede che la Commissione presenti ogni anno al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte a titolo dello stesso regolamento nel corso dell'anno precedente. Tale relazione contiene tra l'altro le osservazioni formulate dalla Commissione sulle sue attività di controllo nell'anno di cui trattasi.

Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento FEG, il 30 dicembre 2011 la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, effettuerà una valutazione a medio termine dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti nel quadro del FEG. Per il 31 dicembre 2014, dovrà quindi procedere ad una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

7. MISURE ANTIFRODE

Le misure previste per la gestione congiunta si applicano al FEG. Inoltre, in virtù dell'articolo 18 del regolamento FEG, gli Stati membri sono responsabili in primis del controllo finanziario delle azioni, in particolare di prevenzione, rilevamento e rettifica delle irregolarità.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanzamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Co- sto me- dio	Anno n		Anno n+1		Anno n+2		Anno n+3		Anno n+4		Anno n+5 e segg.		TOTALE	
			Numero di risultati	Costo totale												
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 ¹⁹																
Azione 1																
- Risultato 1																
- Risultato 2																
Azione 2																
- Risultato 1																
Totale parziale Obiettivo 1																
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2																

¹⁹

Quale descritto al punto 5.3.

8.2. Spese amministrative

8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari (numero di posti/ETP)					
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Funzionari o agenti temporanei ²⁰ (XX 01 01)	A*/AD	4	5	6	6	6	6
	B*, C*/AST	2	2	2	2	2	2
Personale finanziato ²¹ con l'art. XX 01 02							
Altro personale ²² finanziato con l'art. XX 01 04/05							
TOTALE		6	7	8	8	8	8

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Valutazione delle domande, seguito dato alle domande nel corso della procedura di adozione, preparazione delle relazioni annuali, riesame della legislazione, attuazione di controlli e audit, consulenza e orientamento ai richiedenti potenziali e reali, ecc.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

²⁰ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²¹ Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

²² Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)*

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Ann o n+5 e segg.	TOTAL E
Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)							
Agenzie esecutive ²³							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- intra muros							
- extra muros							
Totale assistenza tecnica e amministrativa							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0,732	0,854	0,976	0,876	0,976	0,976
Personale finanziato con l'articolo XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0
Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)	0,732	0,854	0,976	0,876	0,976	0,976

²³ Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

Calcolo — *Funzionari e agenti temporanei*

6 - 8 posti statutarî @ EUR 122 000 p.a.

Calcolo – *Personale finanziato con l'articolo XX 01 02*

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 – Comitati ²⁴							
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione							
2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)							
3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio)							
Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)							

²⁴ Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

Calcolo - *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*